

COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 (a partire da Aprile 2017) - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -

ART. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO)

L'appalto ha per oggetto:

- Servizio di trasporto scolastico nel territorio Nord del Comune di Massa Martana – Linea ulteriore rispetto a quanto già esternalizzato ed a quanto gestito direttamente dal Comune.
- Servizi extrascolastici, con tale definizione si intendono le uscite didattiche (brevi gite) programmate dall'Istituto Comprensivo da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale o dei comuni limitrofi.
- Servizio di assistenza e sorveglianza ai bambini della Scuola dell'Infanzia durante il trasporto scolastico.

ART. 2 (CHILOMETRAGGIO E UTENTI DEL SERVIZIO)

Il chilometraggio annuo base su cui è strutturato il servizio del presente capitolato è stimato in circa **23.500 Km. complessivi di cui circa 7.500 per il servizio di trasporto con accompagnatore e circa 16.000 senza accompagnatore**, con possibilità di aumento o diminuzione del chilometraggio in relazione ai piani annuali ed alle utenze trasportate.

Sono utenti del servizio di cui al precedente art. 1 una parte degli alunni frequentanti le seguenti scuole:

- A. Scuole dell'infanzia;
- B. Scuola primaria;
- C. Scuola secondaria di I grado;

Nel caso di variazioni relative all'ubicazione delle predette scuole, d'incremento o di diminuzione delle stesse, la ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare comunque i relativi servizi di trasporto, previa comunicazione del Comune da effettuarsi con anticipo ed aggiornando il piano di cui al successivo art. 6.

In tal caso si provvede, d'accordo tra le parti alla verifica dei rapporti contrattuali limitatamente ai servizi interessati dalla intervenuta variazione allo scopo di appurare la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione del contratto a norma del successivo art. 13.

ART. 3 - (AUTOMEZZI E STRADE)

- Per il trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo debbono essere utilizzati esclusivamente automezzi idonei a tale tipo di servizio a norma della vigente legislazione. La ditta appaltatrice assicura altresì la funzionalità, l'efficienza e il decoro dei mezzi impiegati.
- Il trasporto degli alunni disabili dovrà svolgersi esclusivamente mediante automezzi autorizzati a tale tipo di servizio a norma della vigente legislazione nazionale e comunitaria, adeguatamente attrezzati e sicuri anche in considerazione degli alunni che fanno uso di presidi per la mobilità. A tale riguardo i mezzi dovranno essere predisposti per il trasporto di alunni disabili deambulanti o su carrozzina attraverso la predisposizione di pedana di sollevamento, le cui modalità di montaggio e di impiego dovranno essere opportunamente certificate da documentazione della casa costruttrice.
- La ditta appaltatrice dovrà disporre a titolo di proprietà o disponibilità di utilizzo di almeno due automezzi da 35 posti, idonei per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus), di cui n. 1 per il normale esercizio di trasporto e n. 1 di riserva, dotato di montacarichi per portatori di handicap.

- L'appaltatore dovrà presentare annualmente al servizio scolastico, almeno 7 giorni prima dell'inizio del servizio, il piano di manutenzione ordinaria degli automezzi, con allegato copia della carta di circolazione e polizza assicurativa.
- Per l'espletamento del servizio la ditta appaltatrice utilizza strade Statali, Provinciali, Comunali, Vicinali e private nello stato in cui le medesime si trovano.
- Per partecipare alla gara il concorrente deve effettuare obbligatoriamente un sopralluogo tecnico – pena l'esclusione – al fine di visionare l'ubicazione degli edifici scolastici ed il territorio comunale dove verrà svolto il servizio.

ART. 4 - (ASSISTENZA AGLI ALUNNI TRASPORTATI)

Il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia dovrà essere effettuato con apposito personale di assistenza. Gli operatori individuati dall'impresa aggiudicataria si impegnano a porre in essere tutte le azioni per un regolare e corretto svolgimento del servizio ed in particolare svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti mansioni:

- Assistenza ed accompagnamento, in orario antimeridiano e pomeridiano degli alunni con aiuto e vigilanza durante la salita e la discesa dallo scuolabus;
- Nel viaggio di andata gli alunni vengono presi in carico dalla propria abitazione ed all'orario stabilito. Al momento dell'arrivo a scuola l'assistente scende dallo scuolabus e, vigilando sulla discesa degli alunni, li accompagna all'ingresso dell'edificio scolastico e li consegna al personale della scuola;
- Nel viaggio di ritorno gli alunni sono presi in carico dal personale della scuola e riconsegnati solamente ai genitori o a un adulto opportunamente delegato per iscritto.

L'attività di accompagnamento sullo scuolabus è finalizzata alla custodia e vigilanza degli alunni trasportati, a controllare che durante il tragitto gli alunni siano seduti, che non arrechino danni a se stessi e ai loro compagni e all'automezzo con comportamenti eccessivi e scorretti.

ART. 5 - (TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO)

Il servizio di trasporto degli alunni è effettuato sulla base del calendario dell'anno scolastico, tempestivamente comunicato alla Ditta affidataria dal Comune, ed in modo da conciliarsi con le attività didattiche i cui tempi di svolgimento sono così comunicati dal Comune alla Ditta che provvede ad organizzare i relativi servizi di trasporto. La ditta è tenuta ad effettuare il prelievo degli alunni frequentanti le Scuole dell'infanzia, primaria e Secondaria di I grado presso il domicilio degli stessi oppure presso i centri di raccolta opportunamente stabiliti. Nell'effettuazione del servizio, la Ditta è tenuta a garantire il minor tempo di permanenza possibile degli alunni sugli automezzi che comunque non superi i sessanta minuti per ciascuna corsa. Il personale della ditta addetto al trasporto ha l'obbligo di provvedere, relativamente agli alunni della Scuola dell'obbligo, alla consegna degli alunni stessi al personale ausiliario o insegnante addetto al plesso scolastico.

La ditta appaltatrice dovrà osservare, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- nel caso di trasporto di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia o diversamente abili, effettuare il servizio solo in presenza di un accompagnatore/assistente, responsabile della custodia e assistenza dei bambini;
- consentire l'accesso agli scuolabus delle persone incaricate a prestare l'assistenza agli alunni o per eventuali verifiche del servizio/percorso;
- non abbandonare il veicolo, lasciando gli alunni e/o bambini privi di sorveglianza;
- dotare ogni autista in servizio di telefono cellulare da mantenere acceso durante il servizio ed il cui numero va comunicato all'Ufficio Scuola comunale;
- assicurarsi che gli alunni e/o bambini scendano alle fermate concordate, e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
- ad osservare orari ed itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione se non espressamente e preventivamente autorizzata dal committente;
- se occasionalmente dovesse variare, per qualsiasi motivo, l'orario di entrata o di uscita di una scuola, la ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi a questo nuovo orario;
- durante lo svolgimento del servizio non usare il veicolo per altro scopo se non per quello previsto dal presente capitolato e pertanto non trasportare terze persone o animali, né deviare dal percorso stabilito, per esigenze personali o per la raccolta di alunni e/o bambini in punti diversi da quelli prestabiliti;
- tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- a provvedere al trasporto unicamente degli aventi diritto.

- a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
- a nominare tra i propri dipendenti, soci, o comunque tra le persone adibite al servizio oggetto dell'appalto un incaricato per i rapporti con il committente, comunicandone le generalità;
- a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
- a garantire la pulitura giornaliera degli automezzi nonché il lavaggio degli stessi con cadenza settimanale, per quanto riguarda il lavaggio interno, e con cadenza mensile, per quanto riguarda quello esterno;
- a dare notizia al committente, entro le ventiquattro ore dal loro verificarsi, di circostanze eccezionali che rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, con obbligo di ripristinare immediatamente la situazione antecedente al venire meno delle condizioni anzidette.
- ad osservare il d.m. 31 gennaio 1997, e le altre norme, atti ed istruzioni amministrative comunque vigenti in materia di trasporto scolastico e di circolazione stradale;
- ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
- a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria;
- a tenere ed aggiornare la documentazione prescritta per la circolazione di veicoli su strada, con particolare riferimento alle carte di circolazione ed alle licenze d'esercizio, ai sensi delle norme e del regolamento comunale vigenti;
- ad effettuare annualmente il collaudo tecnico dei veicoli presso la Motorizzazione Civile, registrandone l'esito nelle carte di circolazione;
- a dare immediata comunicazione al responsabile designato dal Comune di eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a cause di forza maggiore, con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti, con esonero del Comune da ogni responsabilità per loro eventuali violazioni;
- a sostenere i costi relativi a bolli, assicurazioni, collaudi, taratura cronotachigrafi, fornitura del gasolio e cambio periodico dell'olio degli automezzi di proprietà impiegati nello svolgimento del servizio.

ART. 6 - (PIANO DI GESTIONE DEL SERVIZIO)

La Ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato e tenendo conto degli elementi forniti dal Comune, sulla base dell'elenco degli utenti, degli orari scolastici e dei tempi di percorrenza, è tenuta alla predisposizione per ciascun anno scolastico di un piano di gestione del servizio. Di qualsiasi variazione del piano, la Ditta affidataria deve fornire tempestiva comunicazione scritta al Comune. Tale piano è presentato al Comune con congruo anticipo rispetto all'inizio del servizio relativo all'anno scolastico di riferimento e comunque entro il 15 agosto di ogni anno. Sul piano presentato il Comune adotta verifica la rispondenza del piano alle prescrizioni del presente Capitolato e della vigente legislazione in materia di circolazione stradale. Nell'ipotesi in cui, per esigenze connesse all'erogazione del servizio di utenza, manifestatesi prima o durante lo svolgimento della stessa, dovesse procedersi all'opportuno adeguamento del piano, la Ditta affidataria è tenuta a provvedervi con la necessaria tempestività, salvo le verifiche del Comune ai sensi del comma precedente.

ART. 7 - (DURATA DELL'APPALTO)

La durata del presente appalto è fissata a decorrere dal primo gennaio 2017 e fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020 (giugno 2020).

Allo scadere del suddetto termine il rapporto contrattuale si intende estinto non essendo ammessa la rinnovazione tacita del contratto.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto, qualora il Comune al momento della scadenza non sia stato in grado di avviare l'iter per l'indizione della nuova gara.

ART. 8 - (CONTENUTO DELL'OFFERTA - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO)

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto l'offerta economica deve essere formulata con riferimento alla gestione di tutti i servizi di trasporto previsti dal presente Capitolato, nell'intero arco temporale di vigenza del rapporto specificando il prezzo chilometrico, sia per il servizio di trasporto con accompagnatore e sia per il servizio di trasporto senza accompagnatore.

Nella formulazione dell'offerta la Ditta dovrà tener conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di cui all'art. 95 del decreto legislativo 50/2016 ;

Il corrispettivo chilometrico posto a base di gara è stabilito in € 1,45 (euro uno e quarantacinque centesimi) al chilometro di cui € 0,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; su tale base d'asta la ditta dovrà applicare in sede di offerta un ribasso obbligatorio.

L'importo presunto dell'appalto, calcolato su una percorrenza media annua di 23.500 chilometri, stimato per l'intera durata dell'affidamento, ammonta a complessivi €. **125.000,00** (centoventicinquemila/00) oltre l'IVA.

ART. 9 - (RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI SERVIZI)

Le procedure relative alle richieste di fruizione dei servizi di trasporto scolastico sono gestite dal Comune il quale provvede a comunicare alla Ditta affidataria l'elenco dei richiedenti, oltre a tutte le altre notizie per la predisposizione del piano di gestione di cui al precedente art. 6.

ART. 10 - (CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato sulla base delle risultanze della gara ed è corrisposto alla Ditta affidataria secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

ART. 11 - (LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO)

Il corrispettivo relativo ai servizi di trasporto di ogni singolo anno scolastico, è liquidato con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura al termine di ciascun mese di svolgimento del servizio, calcolato sulla base dei giorni di servizio svolto e dei chilometri percorsi al prezzo stabilito.

ART. 12 - (PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO)

Per la regolare gestione del servizio, la Ditta affidataria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e dotato di requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa.

Il personale è tenuto ad osservare nell'espletamento del servizio un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali viene a contatto in ragione del servizio stesso.

Nei confronti del personale, sia esso dipendente o socio, la Ditta affidataria è tenuta all'applicazione delle norme inerenti il rapporto di lavoro con particolare riferimento agli obblighi assicurativi assistenziali e previdenziali a norma delle disposizioni in materia.

Il Committente resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da essa dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Appaltatore deve aver provveduto all'iscrizione all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L. di tutti i suoi addetti.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri addetti, dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'appaltatore ed anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di occupazione e mercato del lavoro ed ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e ss. mm., il presente contratto costituisce appalto di servizi.

Qualora il committente, in virtù del vincolo di solidarietà cui è tenuto con l'appaltatore, fosse dai lavoratori di quest'ultimo chiamato a rispondere dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali loro dovuti, avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore di quanto sborsato a tale titolo, anche incamerando la cauzione definitiva se l'appaltatore non dovesse eseguire spontaneamente l'obbligo di ripetizione. A tal uopo, la cauzione definitiva sarà svincolata, decorsi due mesi dal compiuto anno dalla cessazione dell'appalto, allorché nessuna azione sia stata proposta al titolo anzidetto dai lavoratori dell'appaltatore nei confronti del committente.

ART. 13 - (INFORTUNI E DANNI)

La Ditta affidataria risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento od in occasione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. A tale scopo la Ditta affidataria deve dotarsi di idonea copertura assicurativa RCT/RCO per un massimale unico non inferiore ad €. 10.000.000,00 (diecimilioni di Euro) per ogni automezzo per danni a persone e cose.

ART. 14 - (VERIFICA ADEMPIMENTI)

Il Comune esercita, attraverso le proprie strutture competenti, la vigilanza ed il controllo delle attività svolte dalla Ditta affidataria nella gestione dei servizi appaltati.

Nell'ipotesi in cui siano rilevate inadempienze, la Ditta affidataria è tenuta ad adottare immediatamente qualsiasi misura necessaria al superamento degli inconvenienti, segnalati per iscritto dal Comune.

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento incontri al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficacia e l'efficienza della gestione.

ART. 15 - (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E CLAUSOLA PENALE)

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, ove l'inadempienza perduri nonostante la diffida del Comune, dà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto.

Analogamente, si ha risoluzione del contratto quando la Ditta affidataria violi per la seconda volta una prescrizione del presente Capitolato ancorchè diversa dalla prima.

In tale ipotesi, il Comune incamera la cauzione di cui al successivo art. 21, affida il servizio ad una impresa ed imputa l'eventuale maggiore importo alla ditta appaltatrice inadempiente, salvo eventuale addebito alla medesima di ulteriore danno.

Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per:

- a) mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- b) sospensione non autorizzata del servizio per più di due giorni, anche non consecutivi;
- c) adibizione al servizio di personale inadeguato, o insufficiente, o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, o non iscritto agli istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- d) mancata sostituzione del personale ritenuto inadeguato nel termine prefissato;
- e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
- f) contestazione di due inadempienze alle obbligazioni assunte con l'appalto;
- g) cessione del contratto o subappalto vietato;
- h) violazione degli orari o dei tempi convenuti per lo svolgimento del servizio;
- i) esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio;
- j) danneggiamento doloso o colposo di persone e di cose del Comune o di terzi;
- k) rifiuto o ritardo ultrasettimanale non dipendenti da cause di forza maggiore nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente capitolato;
- l) annullamento, revoca o decadenza delle autorizzazioni;
- m) accertata effettuazione di chilometri inferiori o comunque diversi rispetto a quanto dichiarato;
- n) grave inadempimento a quanto prescritto dal presente capitolato;
- o) espressa comminatoria del presente capitolato.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ed impregiudicata l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, l'Appaltatore dovrà corrispondere le penali:

- a) di €. 200,00 per ritardo negli orari ed imperfetta manutenzione dei veicoli;
- b) di €. 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
- c) da €. 150,00 ad €. 2.582,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal committente, pena l'escussione della cauzione.

Il committente, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 e ss.mm. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all'appaltatore mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo.

Il committente potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte.

ART. 16 - (SERVIZI DIVERSI)

A richiesta del Comune, la Ditta affidataria è tenuta altresì ad effettuare servizi di trasporto scolastico diversi da quelli previsti dal presente Capitolato. Nel qual caso alla Ditta è riconosciuto un corrispettivo chilometrico pari a quello applicato nel rapporto contrattuale al momento dell'effettuazione della prestazione, sempre che tali servizi possano essere effettuati con l'impiego dei mezzi e del personale utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato.

In caso contrario il corrispettivo dovrà essere pattuito tra il Comune e la Ditta affidataria.

ART. 17 - (SANZIONI)

In caso di mancato rispetto da parte della Ditta affidataria del termine di presentazione del piano di gestione di servizio relativo all'anno scolastico di riferimento di cui al precedente art. 6, la medesima sarà soggetta all'applicazione di una penale nella misura di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 18 - (CONTROVERSIE)

Per tutte controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Perugia.

ART. 19 - (CAUZIONI)

Le ditte partecipanti alla gara dovranno prestare una cauzione provvisoria, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto.

Detta cauzione deve essere prestata mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e deve :

- a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria verrà svincolata entro 30 gg. dall'affidamento.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, ai sensi del D.Lgs. 50/2018, la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto del contratto di appalto, in numerario o mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 20 - (SPESE)

Qualsiasi spesa inerente o consequenziale alla stipulazione del contratto dell'appalto è a carico della ditta affidataria.

ART. 21 - (DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI)

Nell'affidamento del presente appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non esistono rischi derivanti dalla compresenza dei servizi gestiti dall'Ente e dall'aggiudicatario del servizio.

Si tiene comunque a precisare i requisiti ed i documenti che dovranno essere garantiti e prodotti dall'aggiudicatario:

- Autocertificazione dell'aggiudicataria del possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre del 2000;
- Il personale addetto alla guida degli scuolabus e gli accompagnatori dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento, mantenuto in vista, contenente la fotografia, il nominativo del dipendente e la denominazione della ditta.

Le attività, per le modalità con le quali dovranno essere svolte, vengono suddivise nei servizi scuolabus per gli alunni delle scuole primarie e medie da quelle per gli alunni delle scuole dell'infanzia.

Nel primo caso il servizio prevede gli accompagnatori solo in presenza di alunni diversamente abili, mentre per gli alunni della scuola dell'infanzia l'accompagnatore sarà sempre presente.

In entrambi i casi dovranno essere garantite la facilità di salita/discesa dai mezzi, soprattutto in presenza di alunni adolescenti.

La salita e la discesa dai mezzi, negli orari d'ingresso ed uscita dall'Istituto, dovrà avvenire con lo scuolabus collocato in prossimità degli accessi alla scuola onde evitare interferenze con i mezzi in circolazione.

Nella predetta fase e nel caso trattasi degli alunni della scuola dell'infanzia, dovrà essere l'accompagnatore a prendersi cura della salita/discesa degli alunni fino ad accompagnarli all'ingresso della scuola.